



Comune di Rimini	Direzione Servizi Educativi e di Protezione Sociale	Via Ducale,7- 47921 Rimini
	U.O. Diritto allo Studio Servizi Amministrativi	tel. 0541 704752 - fax 0541 704740 www.comune.rimini.it

Ai soggetti interessati alla gara d'appalto di cui all'oggetto

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23. Determinazione a contrarre e approvazione documentazione di gara. CIG n. 70144478C6.

Chiarimenti del 29 maggio 2017.

Sono stati posti a questa Amministrazione i seguenti quesiti:

1. Si formula il seguente quesito a fronte della pubblicazione di un chiarimento fornito da codesta spett.le Stazione Appaltante a seguito della presentazione del quesito n. 4 contenuto nel documento pubblicato sul sito internet del Comune di Rimini, nella Sezione dedicata al Bando in oggetto, e rubricato <<Chiarimenti 19 maggio 2017 – n. 1>>.

In particolare, si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante di motivare la risposta fornita in quanto, con essa, si è limitata a dichiarare di ritenere il requisito di cui all'art. 10 lett. A punto e) di cui al Disciplinare di Gara <<[...] requisito sostanziale di idoneità professionale>> ritenendo, invece, l'iscrizione al REN non necessaria.

Appare, tuttavia, opportuno sottolineare come il requisito dell'iscrizione al REN costituisca un elemento di rilevanza sovranazionale a livello comunitario. Tale iscrizione, imposta dal Reg. CE/1071/2009 (che si ricorda è normativa direttamente applicabile negli Stati Membri dell'UE che, pertanto, non può non essere applicata ed osservata), è prevista come requisito necessario ai fini non solo dell'accesso, ma anche dell'esercizio, della professione di autotrasportatore su strada (art. 1 comma 1 Reg. CE/1071/2009).

Sicché, deve, pertanto, rilevarsi come tale iscrizione costituisca elemento imprescindibile ai fini del regolare esercizio del servizio oggetto del Bando da parte del concorrente che risulterà aggiudicatario.

Infatti, l'esercizio del servizio di trasporto di persone, in assenza di tale iscrizione, o in assenza dei requisiti che il predetto Regolamento indica come necessari ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'iscrizione al REN, costituisce una violazione della normativa comunitaria, violazione sanzionabile, tra l'altro (art. 22 Reg. CE/1071/2009) con la sospensione o la revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada.

Pertanto, si rileva come l'autorizzazione di cui alla L. n. 218/2003 non si possa ritenere sufficiente stante l'obbligo, anche per chi svolge o intenda svolgere (art. 1 comma 2 Reg. CE/1071/2009) l'attività di noleggio di autobus con conducente (rientrando appieno tale attività tra quelle previste dal predetto Regolamento).

A conferma di tale impostazione si veda la sentenza del TAR Toscana n. 1409/2014 in cui il giudice amministrativo, pronunciandosi sull'impugnazione di un'aggiudicazione definitiva, ha statuito che, in materia di trasporto scolastico, la ditta risultata aggiudicataria all'esito della procedura di gara è legittimata ad esercitare l'attività di autotrasporto di persone subordinatamente al possesso di un titolo autorizzativo rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ovvero dell'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) di cui all'art. 1 del Reg. CE/1071/2009 per l'accesso alla professione di trasportatore su strada e l'esercizio della stessa. In particolare, ha statuito che pur avendo la concorrente dichiarato <<di

essere in regola con tutte le autorizzazioni amministrative richieste dalla vigente normativa di settore per l'effettuazione del servizio in oggetto>>, non ha prodotto la documentazione relativa all'iscrizione nel suddetto registro, né tale documentazione è stata richiesta dalla Stazione Appaltante. Sulla base dell'assenza del requisito dell'iscrizione al REN, il giudice amministrativo toscano, ha così stabilito l'esclusione dalla procedura di gara della ricorrente.

Tanto premesso, visto e considerato il contenuto della normativa comunitaria che impone, ai fini dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore su strada, l'iscrizione al REN e riconosce ad un'unica Autorità Nazionale il potere di accertare la sussistenza dei requisiti per tale iscrizione (e conseguentemente per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada), si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante di fornire la motivazione posta alla base della propria precedente risposta (precedentemente non fornita) e, in secondo luogo, preso atto di quanto esposto, nonché del contenuto della normativa comunitaria citata, di riconsiderare nel merito la propria precedente risposta acconsentendo a prevedere, conformemente alla normativa comunitaria, il requisito dell'iscrizione al REN quale <<condicio sine qua non>> ai fini della partecipazione alla procedura di gara di cui al bando in oggetto.

Al quesito n. 1 si risponde nel modo seguente : come già specificato nella risposta ai chiarimenti 19 maggio _1 si ribadisce che il requisito previsto nel disciplinare di gara all'art. 10 lett. A punto e) costituisce di per sé requisito sostanziale di idoneità professionale.

2. Preso atto di quanto formulato da codesta spett.le Stazione Appaltante in occasione dei chiarimenti forniti in risposta ai quesiti n. 2,3 e 5 contenuti nel documento pubblicato sul sito internet del Comune di Rimini, nella sezione dedicata al Bando in oggetto, e rubricato <<Chiarimenti 19 maggio 2017 – n. 1>>, ove si sostiene che l'appalto in oggetto non riguarda un servizio di trasporto pubblico di linea ma rientra nei servizi pubblici non di linea ex art. 24 comma 5 L.R. Em. Rom. N. 30/1998 e s.m.i. (in particolare, risulterebbe applicabile la normativa che regola l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente), appare necessario formulare il seguente quesito.

In primo luogo, nei chiarimenti sopra citati, si rileva l'assenza di una motivazione a sostegno della qualificazione del servizio di trasporto scolastico come servizio non di linea.

Occorre in proposito sottolineare come, ai sensi della L.R. Em. Rom. N. 30/1198 e s.m.i., costituisce un servizio pubblico di linea regolare (art. 24 comma 4 lett. a) il servizio la cui offerta risulta indifferenziata e risultino individuati (eventualmente anche in una articolazione variabile) l'orario, l'itinerario e la frequenza, nonché sia predeterminata la tariffa (requisiti, questi, tutti presenti all'interno del Bando in oggetto: si pensi ad esempio al Programma di Esercizio allegato al Bando; all'Elenco delle Fermate allegato al Bando; alla tariffa prevista per l'abbonamento al servizio). Tali requisiti, invece, difettano relativamente ai servizi di cui all'art. 24 comma 5 della medesima Legge Regionale: in particolare, si consideri come il regime di <<net cost>> costituisca sistema di retribuzione proprio dei servizi pubblici di linea, ove si garantisce al gestore, oltre alla remunerazione derivante dagli introiti tariffari riscossi dall'utenza, anche un corrispettivo erogato dall'Ente concedente.

A sostegno di tali argomentazioni, si veda il contenuto della missiva inoltrata a mezzo PEC dal Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Locale della Regione Emilia Romagna (PG/2016/0032460 del 22/01/2016) (Allegato 1 al presente documento) ad Agenzia Mobilità (ora PMR) con la quale la Regione ha fornito un'interpretazione autentica del contenuto dell'art. 24 L.R. Em. Rom. n. 30/1998 e s.m.i. In particolare si afferma che <<[...] in virtù dell'art. 24 della Legge medesima si può peraltro ritenere che i veicoli finanziati dalla scrivente Regione possono essere utilizzati dal Gestore anche in servizio non compreso tra quelli "minimi", a condizione che tale servizio risulti "effettuato con itinerari, orario e tariffe prestabiliti e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone">>. Tale precisazione, alla luce di quanto sopra esposto, descrive appieno le caratteristiche del servizio di trasporto scolastico oggetto del Bando di gara. Inoltre, riconosce la possibilità di utilizzare in tale servizio veicoli finanziati dalla Regione destinati al TPL.

Pertanto, alla luce dell'incompatibilità emersa tra la posizione espressa con i propri chiarimenti da codesta spett.le Stazione Appaltante e quella espressa dalla Regione Emilia Romagna, (Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Locale) si chiede che codesta spett.le Stazione Appaltante:

- in primo luogo, dia evidenza delle motivazioni che ha posto a fondamento dei propri precedenti chiarimenti sopra citati;

- in secondo luogo, ~~riconsideri il contenuto delle risposte formulate con i chiarimenti sopra citati e si~~ conformi a quanto disposto dalla Regione Emilia Romagna e qualifichi il servizio oggetto del Bando di gara come servizio pubblico di linea;
- in terzo luogo, una volta dichiarato il servizio di trasporto scolastico oggetto del Bando di gara come servizio pubblico di linea, preveda, come <<condicio sine qua non>> tra i requisiti professionali necessari ai fini dell'esercizio del servizio, il possesso da parte dei concorrenti, di una autorizzazione per l'esercizio del trasporto pubblico di linea rilasciata dall'organo pubblico di competenza.

Al quesito n. 2 si risponde nel modo seguente : si ribadisce come già specificato nella risposta ai chiarimenti 19 maggio _1 (quesito 2) che la tipologia di servizio oggetto della gara rientra fra quelle previste dall'art. 24, c. 5, lettera c – bis, L.R. Emilia Romagna N 30/1998.

3. Preso atto del chiarimento fornito da codesta spett.le Stazione Appaltante in risposta al quesito n. 7 contenuto nel documento pubblicato sul sito internet del Comune di Rimini, nella sezione dedicata al Bando in oggetto, e rubricato <<Chiarimenti 19 maggio 2017 – n. 1>>, si ritiene necessario formulare il seguente quesito.

Rilevato come nel testo del chiarimento si afferma che i mezzi Euro 3 del Comune potranno rientrare nella riserva sulla base della deroga di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale, tuttavia, dal testo del medesimo art. 14 si evince come i mezzi Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 NON potranno essere utilizzati per l'erogazione del servizio. Pertanto, nemmeno i mezzi di proprietà del Comune di Rimini non sarebbero validamente utilizzabili.

Tuttavia, rilevato il contenuto del predetto chiarimento, si osserva altresì come codesta spett.le Stazione Appaltante preveda, all'art. 9 del medesimo Capitolato Speciale, che <<[...] il Comune di Rimini concederà in comodato d'uso a titolo gratuito di n. 2 scuolabus [...] e dei quali si allega copia della carta di circolazione [...]>>. Inoltre, è altresì previsto che <<L'Affidatario sarà tenuto a gestire gli scuolabus ricevuti in comodato [...] provvedendo ad effettuare tutte le manutenzione ordinarie e straordinarie che si rendano necessarie e a provvedere al pagamento dell'assicurazione e della tassa di possesso>>.

A tal proposito, si osserva che il comodato d'uso è un contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la cosa ricevuta. In particolare, la disciplina dell'art. 1808 c.c. prevede che <<il comodatario [...] ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti>>. Da tale disposizione si evince come non possa ritenersi legittimo che le spese di manutenzione straordinaria siano poste a carico del comodatario.

Tanto premesso, si chiede a codesta Spett.le Stazione Appaltante di conformare il testo del Bando che sia inserita una specifica con cui si precisi che le spese di manutenzione straordinaria dei due scuolabus di proprietà del Comune di Rimini poste a carico del comodatario, saranno a quest'ultima rimborsate da parte della Stazione Appaltante conformemente al dettato normativo sopra citato regolante i contratti di comodato d'uso.

Al quesito n. 3 si risponde nel modo seguente : la stazione appaltante ritiene più funzionale alla propria organizzazione del servizio porre in carico all'affidatario anche gli oneri per la manutenzione straordinaria degli automezzi concessi in comodato d'uso gratuito presupposto che la straordinaria manutenzione di tali veicoli sia tale da non determinare un incremento di valore degli stessi e sempre fatta salva la possibilità del comodatario di chiedere un rimborso per le eventuali migliorie apportate.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Bruno Borghini